

COMUNE DI VOLTIDO

(Cremona)

lì, 22 febbraio 2020

ORDINANZA n.02/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATO ANNULLAMENTO DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE PUBBLICHE, NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' SPORTIVE PROMOSSE DA FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE, SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI RELIGIOSE E DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO RICREATIVO VOLTIDESE.

IL SINDACO

- **VISTA L'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 21.02.2020, EMESSA A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI ALCUNI CASI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID19 ;**
- **VISTI GLI SVILUPPI E LE NOTIZIE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA DEFINITA "CORONA VIRUS" NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CODOGNO, CASALPUSTERLENGO ED ALTRI COMUNI DI CINTURA, DISTANTI POCHISSIMI CHILOMETRI DALLA CITTÀ DI CREMONA NONCHE' NEL COMUNE DI SESTO ED UNITI ;**
- **PRESO ATTO DELLE VALUTAZIONI EMERSE IN SEDE DI COMITATO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA RISPETTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA DEFINITA CORONAVIRUS SUL NOSTRO TERRITORIO;**
- **DATO ATTO DEI CONTATTI AVUTI E TUTT'ORA IN CORSO CON LA PREFETTURA DI CREMONA, E LA DIREZIONE DEL A.T.S. DI CREMONA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE, NONCHE' DELLE INDICAZIONI DA LORO RICEVUTE;**
- **DATO ATTO ALTRESI' DELLE INTERLOCUZIONI ATTRAVERSO LE QUALI E' STATA PREFIGURATA L'OPPORTUNITA' DI ANNULLARE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE PUBBLICHE O ALL'INTERNO DI MUSEI E TEATRI, NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' SPORTIVE PROMOSSE DA FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE;**
- **RITENUTO DI DOVER RICORRERE, NELLA CIRCOSTANZA, AL POTERE DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONFIGURANDOSI LA NECESSITÀ DI PORRE IMMEDIATO RIMEDIO AD UNA SITUAZIONE DI NATURA STRAORDINARIA, AL FINE DI TUTELARE AL MASSIMO LA SALUTE DEI CITTADINI;**

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa:

- **la SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI RELIGIOSE (FUNERALI ESCLUSI) E DEL CENTRO RICREATIVO VOLTIDESE;**
- **l'annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di teatri o esercizi pubblici;**
- **l'annullamento di tutte le manifestazioni e attività sportive (compresi allenamenti) promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive;**

INVITA

**La cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed
assembramento pubblico**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento: presidenti società, enti, federazioni e associazioni sportive;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line del comune e sul sito – home page – del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Cremona.

IL SINDACO

ING. GIORGIO BORGHETTI



Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: SINDACO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Ufficio di segreteria

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Sindaco.

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.,lgs. 02.07.2010 n° 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n°1199).